

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 64/2002.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 novembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (E.N.P.A.I.A.), successivamente trasformato in fondazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giovanni Casciani e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione per gli esercizi 2000 e 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi

— corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo del 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2000 e 2001 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della Fondazione ENPAIA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giovanni Casciani

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2002.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. — ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN
AGRICOLTURA — RELATIVA AGLI ESERCIZI 2000 E 2001

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo e cenni storici	»	14
2. Notazioni generali e compiti istituzionali	»	17
3. Gli organi	»	22
4. La gestione previdenziale: entrate contributive e prestazioni istituzionali	»	24
5. Il Fondo per il trattamento di fine rapporto	»	36
6. Il Fondo di previdenza	»	40
7. L'Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali	»	44
8. La Gestione speciale del Fondo dei dipendenti consorziali	»	49
9. Il Fondo di previdenza del personale dell'Ente	»	52
10. Le gestioni patrimoniali	»	54
11. Le spese generali di amministrazione	»	62
12. La contabilità finanziaria	»	65
13. Il conto economico	»	69
14. La situazione patrimoniale	»	72
15. Considerazioni conclusive	»	75

- Premessa

L'ultimo referto sulla Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - è stato reso dalla Corte dei conti con deliberazione del 28 novembre 2000 ¹.

Detto referto ha riguardato la gestione finanziaria degli esercizi 1997, 1998 e 1999 e ha dato contezza anche dei fatti più rilevanti intervenuti successivamente, sino alla data della deliberazione medesima.

L'Ente in questione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti con D.P.R. 13 giugno 1964, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in attuazione dell'art. 7 della stessa legge n. 259 del 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 2000 e 2001, con alcuni opportuni riferimenti, ai soli fini comparativi, anche al precedente esercizio 1999, senza escludere eventuali rilevanti vicende successive all'indicato biennio, sino a data corrente.

Ciò premesso, è opportuno rappresentare in questa premessa che l'ENPAIA, istituito come Ente di diritto pubblico dalla legge 29 novembre 1962, n. 1655, è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con personalità di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo dell'art. 1 comma 33 lett. a) n. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rimanendo sottoposto al controllo della Corte dei conti in considerazione, come anche per altri enti pubblici privatizzati, del perseguimento di fondamentali interessi prettamente pubblici della propria gestione, alimentata da un gettito parafiscale, nonchè in adesione alla specifica previsione di sindacato-referto contenuta nel citato decreto legislativo.

¹ V. Atti parlamentari, XIII legislatura, Documento XV, n. 302

1. - Quadro normativo e cenni storici

L'attività previdenziale della Fondazione ENPAIA è disciplinata da molteplici fonti normative, la cui esternazione può essere agevolata da un preciso esame di alcuni cenni storici dell'Ente.

E' importante, quindi, ricordare che l'Ente di cui trattasi è stato istituito originariamente nel 1937 come Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali (CNAIAF), con il compito di gestire in forma mutualistica l'assicurazione contro le malattie in favore degli impiegati del settore agricolo.

A detta Cassa, sorta per volontà delle parti sociali interessate, venne poi attribuita, con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485, la personalità giuridica di diritto pubblico, con contestuale approvazione dello Statuto.

In questo periodo iniziale, la CNAIAF si occupava della sola assicurazione contro le malattie, senza la ricomparsa dei dirigenti di aziende agricole nella sfera dei soggetti assicurati.

Successivamente la sfera di competenza della Cassa venne ampliata e completata con la gestione di altre forme di previdenza, quali l'assicurazione contro gli infortuni, il trattamento per l'indennità di anzianità ed il trattamento di previdenza aggiuntivo a quello generale gestito dall'INPS.

I nuovi compiti ed i nuovi aumentati assicurati della CNAIAF furono riconosciuti con lo Statuto approvato con il R.D. 20 ottobre 1939, n. 2223, successivamente aggiornato con D.P.R. 28 luglio 1967, n. 1002 e con D.P.R. 1 luglio 1981, n. 1025.

Nella sintetica descrizione dei principali cenni storici e delle corrispondenti normative, particolare rilevanza acquisisce quindi la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la citata Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali ha assunto la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.).

L'art. 1 di detta legge ha precisato, fra l'altro, che l'Ente, avente personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Inoltre, l'Ente affermò all'epoca definitivamente la sua autonomia, consolidando le basi giuridiche, nonchè ampliando e migliorando la funzionalità, con conseguente netta definizione della sfera di competenza.

L'ENPAIA, che in base all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, era stato classificato tra gli enti di notevole rilievo, è stato trasformato, come in precedenza indicato, in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 23 giugno e 19 ottobre 1995, concernenti lo Statuto della Fondazione e i Regolamenti attuativi, approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 gennaio 1996.

In relazione al nuovo assetto istituzionale dell'Ente, va segnalata la parziale trasformazione della denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" in "Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura", la cui sostituzione del termine "assistenza" in "addetti" costituisce una minima innovazione, atteso che la sopravvenuta non considerata finalità di tipo assistenziale non ha escluso la conservazione della stessa sigla "ENPAIA".

Successivamente, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della legge di delega di cui all'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione -, nonchè in base al decreto interministeriale del 25 marzo 1998, sono state costituite le Gestioni separate per la previdenza obbligatoria degli agrotecnici e dei periti agrari.

Con il citato decreto 25 marzo 1998 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono stati approvati i Regolamenti delle due Gestioni e le necessarie modifiche allo Statuto dell'ENPAIA.

In definitiva, le attribuzioni dell'ENPAIA ricomprendono quattro gestioni ordinarie, una gestione speciale e dal 1999 due gestioni separate.

La gestione speciale è costituita dal Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali istituito in base ad apposita convenzione-regolamento stipulata tra l'ENPAIA e l'Associazione di consorzi di bonifica in data 9 giugno 1971, con durata di anni 50.

Nell'ambito del quadro normativo, particolare valenza assumono, quindi, le disposizioni dello Statuto vigente, adottato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997 e approvato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con decreto del 25 marzo 1998.

La Fondazione ENPAIA, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di gestire, secondo le norme dello Statuto nonché del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti forme previdenziali: assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali; trattamento di previdenza; accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Questa importante finalità è chiaramente riportata nell'art. 2, comma 1 del richiamato vigente Statuto.

Tenuto conto delle indicazioni sopra riportate, deve concludersi che la complessa attività previdenziale della Fondazione ENPAIA è disciplinata da rilevanti fonti normative, nella cui materia significativa valenza acquisiscono anche i diversi Regolamenti soggetti ad approvazione ministeriale, i quali costituiscono nella sostanza, ancorchè configurabili come fonti di normativa secondaria, espressione di potestà regolamentare autonoma e, quindi, non soltanto espressione di mera potestà esecutiva.